

**SO.GE.NU.S. SPA**  
**Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi**  
**(approvato dal C.d.A. il 08/11/2017)**

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto, finalità e principi

Art. 2 Processo di approvvigionamento

CAPO II – Norme e principi comuni

Art. 3 Norme e principi comuni alle procedure di gara

Art. 4 Le forme contrattuali

Art. 5 Programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori

Art. 6 Determina a contrarre

Art. 7 Responsabile del procedimento

Art. 8 Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 9 Limiti di importo

TITOLO II – Procedure di affidamento

CAPO I – Procedura aperta, ristretta, negoziata

Art. 10 Procedura aperta

Art. 11 Procedura ristretta

Art. 12 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

Art. 13 Procedure telematiche

Art. 14 Affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00

Art. 15 Affidamento lavori di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00 - Affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria

Art. 16 Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00

CAPO II - Modalità di svolgimento delle gare

Art. 17 Pubblicità

Art. 18 Requisiti di partecipazione alle gare

Art. 19 Oneri di sicurezza e costo del personale

Art. 20 Criteri di aggiudicazione

Art. 21 Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo

Art. 22 Commissione giudicatrice

Art. 23 Chiarimenti ed integrazioni

Art. 24 Contenuto delle offerte

Art. 25 Modalità di presentazione delle offerte

Art. 26 Offerta incongrua

Art. 27 Unica offerta

Art. 28 Elenco generale e speciale dei fornitori

Art. 29 Ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico

TITOLO III – Esecuzione dei contratti

CAPO I - Gestione dei contratti

Art. 30 Consegna delle prestazioni  
Art. 31 Garanzie degli operatori economici  
Art. 32 Garanzie a favore di terzi  
Art. 33 Pagamenti  
Art. 34 Penalità  
Art. 35 Modifica dei contratti  
Art. 36 Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe  
Art. 37 Subappalto  
Art. 38 Cessione del contratto e cessione del credito  
Art. 39 Verifica di conformità dell'appalto  
Art. 40 Recesso unilaterale e risoluzione del contratto  
TITOLO IV – Disposizioni finali  
CAPO I – Disposizioni finali  
Art. 41 Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso  
Art. 42 Spese minute ed urgenti di modico valore  
Art. 43 Validità ed efficacia del Regolamento  
Art. 44 Rinvio

TITOLO I – Disposizioni generali  
CAPO I – Disposizioni preliminari

*Art. 1*

*Oggetto, finalità e principi*

1. Il presente Regolamento disciplina in via transitoria l'attività contrattuale di SO.GE.NU.S. SpA (di seguito, Società) in attesa della individuazione del gestore del servizio pubblico locale di raccolta e trasporto in discarica dei RSU, per conto degli EE.LL. di riferimento.
2. Campo di applicazione del Regolamento: tutti i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi sottoscritti dalla Società e necessari per l'attuazione dell'attività istituzionale di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e dei R.S.U..
3. Per contratti di appalto di lavori si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ll) e nn) del d.lgs. 50/16 e s.m.i. (in appresso "Codice"), i contratti stipulati per iscritto con uno o più operatori economici aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, restauro e manutenzione di opere ed impianti.
4. Per contratti di appalto di servizi si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ss) del Codice quelli aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle indicate nella precedente lettera nn) e ricompresi nell'ambito di applicazione del predetto Codice.
5. Per contratti di appalto di fornitura di beni si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice quelli aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione

per l'acquisto, di prodotti. I contratti di fornitura possono includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

6. Per il principio di prevalenza si applica il presente Regolamento anche ai contratti di appalto e di fornitura che riguardano la gestione della discarica come servizio pubblico locale per lo smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani, qualora l'importo dei contratti non sia rilevante. Per importo non rilevante, ai fini del presente Regolamento, si intendono quelli il cui corrispettivo sia pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (rubricato "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti").

7. Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto di beni e servizi con modalità semplificate e termini ridotti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, tutela dell'ambiente e del lavoro ed efficienza energetica.

#### *Art. 2*

##### *Processo di approvvigionamento.*

1. La Società è dotata di un processo di approvvigionamento dei materiali e dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, avente ad oggetto in particolare:

- servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- servizi di trasporto materiali per conto terzi;
- servizi di consulenza e analisi di laboratorio;
- servizi di assistenza, manutenzione e riparazione;
- servizi di smaltimento di reflui.

2. Il processo di approvvigionamento è articolato nelle seguenti fasi:

- individuazione dei materiali e servizi che provocano riflessi diretti e/o indiretti sul servizio espletato dalla Società;

- individuazione e valutazione dei possibili fornitori;
- rilevamento delle esigenze di acquisto interne;
- richiesta di offerta;
- valutazione delle offerte;
- emissione dell'ordine di acquisto;
- controllo di congruenza tra materiale consegnato/materiale ordinato;
- controllo di congruenza tra corrispettivo fatturato/prezzi dichiarati dall'operatore in sede di offerta;
- nullaosta al pagamento della fattura.

#### CAPO II – Norme e principi comuni

#### *Art. 3*

##### *Norme e principi comuni alle procedure di gara*

1. Le disposizioni del presente Regolamento si conformano alle procedure

di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come recepite nell'ordinamento giuridico dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

3. Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a materie specifiche previste da normative statali, regionali e provinciali, nonché dai protocolli operativi aziendali.

#### *Art. 4*

##### *Le forme contrattuali*

1. I contratti sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile ovvero in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, tutti da redigersi secondo modalità elettroniche, secondo le norme vigenti. L'atto o contratto deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale o elettronica qualificata; nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dalla Società deve essere inviato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso alla Società, sempre a mezzo PEC, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto.

2. Per i contratti di importo pari o inferiore a € 40.000,00, la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC.

3. La forma dei contratti è stabilita nella determina a contrarre e/o nell'Ordine di acquisto.

4. La stipula del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo che il bando, avviso o invito ad offrire non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Decorso 60 giorni, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Società, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario, in tal caso, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute in caso di consegna in via d'urgenza o per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi eseguiti nelle *more* della stipula del contratto.

5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano gravi motivi di interesse della Società. Il suddetto termine non viene osservato nel caso di utilizzo del mercato elettronico e nel caso di procedura negoziata fino a € 150.000,00.

6. Il contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o dai responsabili di area/servizio, nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di

spesa previsto.

7. Di norma, le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni.

8. A pena di nullità i contratti stipulati dalla Società, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dall'affidatario a soggetti terzi.

#### *Art. 5*

##### *Programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori*

1. In analogia a quanto disposto dall'art. 21 del Codice e compatibilmente con il bilancio e le risorse finanziarie disponibili, la Società adotta il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture ed eventualmente il programma triennale di lavori, di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, con decorrenza dal 2018. Il programma degli acquisti di forniture, servizi e lavori viene aggiornato entro la fine di ciascun anno sulla base dei consuntivi degli anni precedenti.

2. In sede di approvazione del programma, si procede alla individuazione del Responsabile del procedimento di ciascuna procedura, nominato successivamente in fase di avvio del procedimento.

#### *Art. 6*

##### *Determina a contrarre*

1. La determina a contrarre è l'atto con cui la Società espone le ragioni che giustificano la conclusione di un contratto e che la inducono ad adottare una determinata modalità per individuare il contraente.

2. La determina a contrarre forma la volontà contrattuale della Società, ma non produce effetti giuridici verso terzi, se non quando detta volontà venga manifestata all'esterno con l'osservanza delle forme di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La determina deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l'esecuzione del contratto ed il riferimento agli strumenti di programmazione economico finanziaria della Società;
- d) le clausole e gli elementi ritenuti essenziali relativi all'esecuzione del contratto, anche con rinvio a condizioni contrattuali di capitolati, schemi negoziali o proposte commerciali allegate;
- e) i termini e la durata certi del contratto;
- f) le eventuali penali, garanzie e fidejussioni;
- g) le modalità di scelta del contraente;
- h) i criteri di aggiudicazione;
- i) la forma del contratto.

4. La determina a contrarre è adottata dal soggetto competente secondo le disposizioni dello Statuto della Società, ovvero sulla base di apposite

deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

*Art. 7*

*Responsabile del procedimento*

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto, la Società nomina un Responsabile del procedimento (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento è, di norma, il Direttore Generale della Società, salva diversa indicazione, in conformità alle disposizioni statutarie.
3. Nell'avviso di gara e/o nell'invito a formulare offerta in gara viene indicato il nominativo del Responsabile del procedimento di gara, che è l'unico abilitato a corrispondere alle richieste di chiarimenti in merito alle procedure di gara.
4. Per gli affidamenti di lavori, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o un dipendente tecnico anche di qualifica non dirigenziale, nominato prima della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 il RUP è in possesso almeno di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado. Per importi pari o superiori a € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria è in possesso di laurea triennale in architettura o ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione.
5. Per i servizi e le forniture il RUP deve essere un dipendente in possesso di adeguata formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare. In ogni caso, per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria il RUP è in possesso almeno di un diploma di istruzione di secondo grado. Per importi pari o superiori alla soglia comunitaria il RUP possiede il diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nel settore degli appalti di forniture e servizi.
6. Indipendentemente dal valore degli affidamenti, il RUP accerta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento nei confronti dei potenziali affidatari delle prestazioni.
7. Il RUP svolge i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.
8. Nel caso in cui l'organico della Società presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del Responsabile del procedimento, comunque individuato all'interno della Società, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

9. La carenza in organico, di cui al precedente comma 5, è attestata dal Direttore Generale.

10. Il ruolo di RUP non è incompatibile con le funzioni di Presidente della commissione di gara o della commissione giudicatrice o di membro della stessa nelle gare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

11. Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte e, nelle gare con il criterio dell'O.E.V., può avvalersi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice.

12. I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

13. Il RUP è tenuto a registrare i dati relativi ai lavori, servizi e forniture effettuati, entro 30 giorni dalla data di stipula del relativo contratto o di emissione dell'ordine di acquisto.

14. Per l'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni alla Società, trova applicazione il "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e accesso agli impieghi*".

#### Art. 8

##### *Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto*

1. L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è soggetta alla vigilanza del RUP, che adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge, dal presente Regolamento o delegati dal Direttore Generale.

2. L'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei lavori, su proposta del RUP, individuato tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

3. relazione alla complessità dell'intervento, può essere nominato un Ufficio di Direzione lavori; in tal caso, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Qualora il Direttore dei lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Società affida l'incarico ad altro dipendente in organico in possesso di detti requisiti, con le modalità previste dal "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e accesso agli impieghi*".

4. Per i contratti di servizi e forniture, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora la Società ritenga opportuno distinguere i ruoli, la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene su proposta del RUP tra i dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

5. Per servizi e forniture particolarmente complesse, il Direttore Generale stabilisce i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è assistito da uno o più assistenti, ai quali affida per iscritto uno o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione, che rimane in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.

6. Qualora gli incarichi di Direzione dei lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, vengano conferiti all'esterno della Società, si applicano le disposizioni previste dal *“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e accesso agli impieghi”*.

7. Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto sono indicate dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

#### Art. 9

##### *Limiti di importo*

1. Le procedure di cui al presente Regolamento per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, attualmente fissate in:

a) € 5.225.000,00 per gli appalti di lavori;

b) € 209.000,00 per gli appalti di forniture e di servizi;

c) € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali.

2. Le procedure di importo pari o superiore ai limiti di cui al precedente comma 1 sono espletate applicando le procedure previste dal Codice. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

3. Gli importi degli affidamenti di forniture, servizi e lavori non possono essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Non configura frazionamento artificioso la suddivisione dell'affidamento che sia giustificata da specifiche ragioni tecniche esplicitate in apposita relazione dal Responsabile del procedimento.

4. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo a base d'asta è stimato sulla base dell'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

5. Per gli accordi quadro, il valore da prendere a riferimento è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti nel periodo di durata dell'accordo quadro.

6. La liquidazione in favore del contraente è subordinata:

a) alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche nel corso dell'esecuzione;



- b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione di penali in conseguenza di eventuali inadempienze contrattuali o dell'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto in danno;
- c) alla verifica della insussistenza di irregolarità nei versamenti contributivi e fiscali, ed eventualmente anche in relazione ai versamenti retributivi nei riguardi delle maestranze impiegate nelle prestazioni.
7. Nel caso la Società accerti la sussistenza di ragioni di credito nei riguardi del contraente, si procede a compensazione con i crediti spettanti al medesimo e derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

TITOLO II – Procedure di affidamento  
CAPO I – Procedura aperta, ristretta, negoziata

*Art. 10*

*Procedura aperta*

1. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta:
- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.
3. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla G.U.R.I.. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, può essere fissato un termine comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni.
4. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, ovvero nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 20 del presente Regolamento, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 20 (venti) giorni.

*Art. 11*

*Procedura ristretta*

1. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura ristretta:
- a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine di ricezione delle

offerte degli operatori economici invitati è di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, i termini di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni. Anche alle procedure ristrette si applicano le disposizioni contenute al comma 4 dell'articolo 10 del presente Regolamento.

3. La scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante la preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge.

4. L'elenco degli operatori da invitare e di quelli esclusi, nonché la lettera d'invito a presentare offerta, vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale. E' fatto divieto di rendere noto l'elenco delle imprese invitate, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. L'esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano richiesto di partecipare deve essere motivata, in modo adeguato, nella determinazione dirigenziale; il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni sono comunicati all'operatore economico interessato, nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

#### *Art. 12*

##### *Procedura negoziata senza pubblicazione di bando*

1. La procedura negoziata è la procedura in cui la Società consulta gli operatori economici da essa selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, dando conto con adeguata motivazione, nella determina a contrarre di cui all'art. 6, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, è consentita nei seguenti casi:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. L'offerta si considera inappropriata se l'operatore economico non possiede i requisiti di qualificazione, generali e speciali, richiesti dalla Società, ai fini dell'ammissione alla negoziazione;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, oppure la concorrenza è assente per motivi tecnici, perché non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;

c) nella misura strettamente necessaria, quando ragioni di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la Società, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette. Le circostanze invocate a

giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla Società.

3. Nei contratti relativi a forniture, la procedura negoziata è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Società ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti relativi a servizi, la procedura negoziata è, inoltre, consentita:

a) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

b) per la ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla Società, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie comunitarie.

5. Nei contratti relativi a lavori e nei contratti relativi a servizi, la procedura negoziata è, inoltre, consentita per l'esecuzione di lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio appaltato o dell'opera progettata o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue il servizio o l'opera iniziale, a condizione che tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto

iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Società, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.

6. E' altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo passivo, di mobili o di beni immobili registrati.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

#### *Art. 13*

##### *Procedure telematiche*

1. La Società adotta le misure necessarie per favorire l'espletamento delle procedure di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

2. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale della Società. La partecipazione alle procedure *on line* non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere.

3. La documentazione presentata *on line* dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., in conformità alle indicazioni presenti nella documentazione di gara.

4. La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte della commissione di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e, pertanto, non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il procedimento di soccorso istruttorio, ove ammesso dal Codice.

#### *Art. 14*

##### *Affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00*

1. La procedura per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 prende avvio con la determina a contrarre, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. A seguito della determina a contrarre, l'Ufficio gare esegue un'indagine di mercato mediante la pubblicazione di uno "Avviso di manifestazione di interesse", ai fini dell'acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi da parte di potenziali fornitori, ove esistenti.

3. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo

svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti dalla Società, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti.

5. L'Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine a non meno di 5 (cinque) giorni per motivate ragioni di urgenza.

6. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della manifestazione di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici. La Società si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare, mediante sorteggio pubblico oppure di individuare gli operatori direttamente mediante l'Albo fornitori di cui al successivo comma 9.

7. Una volta acquisiti i preventivi, il RUP dispone l'affidamento in favore del fornitore prescelto, sulla base della valutazione comparativa delle offerte ricevute, dando adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata (es. congruità del prezzo rispetto alla prestazione, eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, rispetto del principio di rotazione).

8. Nel caso in cui venga disposto l'affidamento diretto a favore del contraente uscente, senza la preventiva acquisizione di preventivi, il RUP indica le ragioni della deroga al principio di rotazione. Il medesimo adempimento opera anche nel caso di Ordine Diretto di Acquisto (ODA), di importo non superiore a € 10.000,00, per il quale sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura. In tal caso, si procede alla adozione di una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni dell'affidamento diretto, senza acquisizione di preventivi.

9. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, la Società provvede all'aggiornamento dell'Albo fornitori, mediante la pubblicazione di un Avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali e speciali che gli operatori economici devono possedere, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, ai fini dell'iscrizione o della conferma di iscrizione.

10. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Esso è tenuto inoltre ad informare tempestivamente

la Società rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

11. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo nel termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione.

12. La Società esclude dall'Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di due inviti nel corso dell'anno di esercizio.

13. L'Albo fornitori è pubblicato sul sito *web* della Società e costantemente aggiornato.

14. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo, salva l'ipotesi di affidamento urgente o di O.D.A., per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

15. La Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

16. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Società può procedere al sorteggio pubblico, a condizione che tale opzione venga pubblicizzata nell'Avviso di manifestazione di interesse. In tale ipotesi, la Società rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

17. E' facoltà della Società di applicare le disposizioni in tema di "clausola sociale" di cui all'art. 50 del Codice.

18. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di ricorrere, ove consentito, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di mercato e all'Albo fornitori.

*Art. 15*

*Affidamento lavori di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 - Affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria*

1. I lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00 nonché i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a 5 (cinque), ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure attingendo i relativi nominativi dall'Albo fornitori. In ogni caso, la Società ha facoltà di invitare tutti gli operatori qualificati nell'Albo per la categoria merceologica o per il lavoro o il servizio di riferimento.
2. Le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 e di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria prendono avvio con la determina a contrarre di cui al precedente art. 6.
3. L'Ufficio gare predispone le specifiche tecniche/disciplinare di gara e lo schema di contratto propedeutici all'espletamento della procedura di affidamento e definisce i criteri di aggiudicazione della gara e i requisiti di qualificazione dei concorrenti.
4. I documenti di gara sono sottoposti all'approvazione del Direttore Generale.
5. Una volta selezionati gli operatori economici da invitare, con le modalità di cui al comma 1, l'Ufficio gare trasmette loro l'invito a presentare offerta, preferibilmente mediante PEC oppure, quando ciò non sia possibile, a mezzo lettera/plico cartaceo.
6. L'invito contiene almeno i seguenti elementi/documenti:
  - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali, l'importo complessivo stimato;
  - b. i requisiti generali di idoneità professionale e quelli economico/finanziari ovvero tecnico/organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara;
  - c. il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
  - d. la durata del contratto;
  - e. il criterio di aggiudicazione e nel caso di O.E.V. gli elementi di valutazione dell'offerta e la relativa ponderazione. Nel caso di prezzo più basso, le ragioni che motivano la scelta di tale criterio;
  - f. le penali;
  - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h. le eventuali garanzie richieste;
  - i. il nominativo del RUP;
  - l. il CIG;
  - m. lo schema di contratto, nonché Capitolato speciale d'appalto, disciplinare tecnico ovvero specifiche tecniche.

7. Sia applicano le disposizioni in merito alla “clausola sociale”, di cui all’articolo 50 del Codice.

*Art. 16*

*Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00*

1. I lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero mediante l’Albo fornitori. Resta fermo il principio di rotazione negli inviti e la possibilità della Società di invitare tutti gli operatori economici qualificati nell’Albo per la specifica categoria di lavori.
2. Gli operatori economici si qualificano in base al possesso di attestazioni SOA per categoria e classifica adeguati ai lavori oggetto di affidamento.

CAPO II – Modalità di svolgimento delle gare

*Art. 17*

*Pubblicità*

1. I bandi ed avvisi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme previste dal Codice.
2. In relazione all'oggetto del contratto da concludere, ovvero al valore del medesimo, il RUP adotta le modalità di pubblicazione degli atti e provvedimenti relativi alla procedura previsti dalla normativa vigente.

*Art. 18*

*Requisiti di partecipazione alle gare*

1. La Società indica nei bandi e nelle lettere di invito a gara i requisiti minimi per la partecipazione degli operatori economici, garantendo la più ampia concorrenzialità, in conformità alla normativa vigente in materia.
2. I bandi e le lettere d'invito relativi a tutte le gare indette dalla Società prevedono, quale requisito essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, impiegati nelle prestazioni.
3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi di imprese, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, sono indicati negli atti di gara.
4. Nelle gare di lavori, forniture o servizi non è ammessa la contemporanea partecipazione di imprese singole e associate o consorziate. Allo stesso



modo non è consentita la compartecipazione di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la partecipazione di un operatore economico che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

#### *Art. 19*

##### *Oneri di sicurezza e costo del personale*

1. Per tutti gli affidamenti di lavori e servizi (escluse le mere forniture di beni e i servizi di natura intellettuale), di qualsiasi importo, la Società evidenzia nel bando di gara (o nella lettera di invito) l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il costo della manodopera determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.
2. I concorrenti alle gare, per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, devono indicare nella propria offerta economica, sia gli "oneri interni della sicurezza", sia il "costo della manodopera", che saranno - eventualmente - sottoposti a verifica di anomalia.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, per i contratti di forniture con posa in opera o per i servizi di natura intellettuale, il concorrente non deve indicare alcunchè.

#### *Art. 20*

##### *Criteri di aggiudicazione*

1. I criteri di aggiudicazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Negli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali sia stato predisposto un dettagliato Capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte avviene, di regola, avuto riguardo solo al minor prezzo offerto.
3. In ogni caso, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato:
  - a) per i lavori di importo fino a € 1.000.000,00 con utilizzo della procedura negoziata;
  - b) per i lavori di importo pari o inferiore a € 2.000.000,00, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo di utilizzare le procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, con eventuale ricorso al meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dei commi 2 e 8 dell'art. 97 del Codice;
  - c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  - d) per i servizi e le forniture di importo fino a € 40.000,00;
  - e) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

4. Per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili dalla Società oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
5. I servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della Società, richiedendo approvvigionamenti frequenti, al fine di assicurare la continuità della prestazione.
6. Qualora si proceda all'aggiudicazione dei contratti utilizzando il criterio del minor prezzo, la Società provvede a dare adeguata motivazione della scelta effettuata nel bando o nella lettera di invito. Nella motivazione, la Società giustifica la sussistenza degli elementi alla base della deroga ed attesta che attraverso l'utilizzo del criterio del minor prezzo non è avvantaggiato un particolare fornitore.
7. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione della gara è disposta in favore del concorrente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra i profili tecnico-qualitativi e quelli economici, in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
8. I criteri di valutazione dell'O.E.V. definiti dalla Società tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM, con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti.
9. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati, in via esemplificativa e non esaustiva, anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione dall'offerente, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dagli operatori economici.
10. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando o la lettera di invito possono prevedere punteggi e sub-punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione e quindi dichiarate inaccettabili. In ogni caso, per i lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive. Complessivamente, il punteggio economico non può superare la misura di

30/100.

11. La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun componente, elemento o sub-elemento dell'offerta è rimessa alla Società, che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica e tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, elemento o sub-elemento un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun componente, elemento o sub-elemento deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri, nonché ai bisogni della Società.

12. La Società rimane libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per gli elementi e sub-elementi di natura qualitativa; in ogni caso, può eventualmente utilizzare due sistemi alternativi:

a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;

b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

13. La Società può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:

a) avere basi scientifiche;

b) essere proporzionale con l'oggetto dell'appalto;

c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un'offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un'altra, anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;

d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

14. Di norma, sono sempre aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi a:

a) i servizi sociali;

b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è almeno pari al 50 per cento dell'importo totale del contratto);

c) i servizi di ingegneria e architettura, nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a € 40.000.00.

15. Nel caso che la Società proceda a più gare d'appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da configurare una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell'operatore che partecipa a più di una gara, della documentazione relativa all'affidamento di importo più elevato, purché ciò sia menzionato nelle altre offerte.

16. Nel caso si preveda che un'impresa possa risultare aggiudicataria di un solo affidamento tra quelli in gara, l'offerta della impresa risultata vincitrice

sarà automaticamente esclusa dalla partecipazione alle gare successive.

17. Le gare concomitanti devono essere svolte secondo l'ordine decrescente di valore degli affidamenti.

#### *Art. 21*

##### *Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo*

1. Qualora si debba procedere all'aggiudicazione di appalti con il criterio del minor prezzo, la seduta di gara è pubblica ed è presieduta dal Direttore Generale, con l'assistenza di due testimoni.

2. Il Presidente della commissione di gara procede:

a) all'apertura delle buste, all'accertamento della integrità dei sigilli ed alla verifica della validità e completezza delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentati dai concorrenti, escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera di invito;

b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi percentuali offerti.

3. Delle operazioni di gara vengono redatti appositi verbali, che non hanno valore di contratto.

#### *Art. 22*

##### *Commissione giudicatrice*

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti in gara debba essere effettuata da una commissione giudicatrice, essa è presieduta, di norma, dal Direttore Generale.

2. Alla nomina dei commissari provvede il CdA della Società o, per delega, il Direttore Generale, in base ai rispettivi poteri statutari.

3. Sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la Società fornisce informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta dei componenti interni, sulle caratteristiche professionali dei commissari, nonché sulle funzioni e sui compiti della commissione.

4. La commissione è composta, di norma, da dipendenti in organico, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto dell'affidamento.

5. I commissari interni devono possedere adeguati requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità, e sono selezionati con l'osservanza del principio di rotazione negli incarichi. Anche il personale in quiescenza può iscriversi all'Albo, purché in possesso di adeguati requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

6. I commissari esterni sono selezionati dalla Società, con le modalità e le procedure indicate dal Codice, tra soggetti iscritti nell'Albo dei commissari, in possesso di requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità. Nella fase transitoria di istituzione dell'Albo dei commissari, la scelta è riservata al CdA o, per delega, al Direttore Generale.

7. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara e la relativa composizione, con i curricula, i compensi dei commissari ed il costo complessivo, sono pubblicati prima dell'insediamento sul profilo di committente della Società nella sezione "Amministrazione trasparente".
8. La commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum".
9. La commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi, dopo il termine di presentazione delle offerte.
10. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori, garantendo la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara. La commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.
11. Dei lavori della commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta/e riservate, viene redatto apposito verbale, corredato delle motivazioni sottese alla proposta di aggiudicazione eventualmente formulata.
12. Il verbale di gara è l'atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto, nel caso di esito positivo; nel caso di esito negativo, l'esposizione delle motivazioni che hanno indotto la commissione a non formulare la proposta di aggiudicazione.
13. Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione giudicatrice.
14. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
15. Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 42 del Codice e l'art. 51 del c.p.c.. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.
16. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

#### *Art. 23*

##### *Chiarimenti ed integrazioni*

1. Nel corso dell'esame della documentazione prodotta dai concorrenti o delle offerte, il Presidente della commissione di gara o della commissione giudicatrice, può richiedere all'offerente elementi integrativi o esplicativi, non potendo però invitare lo stesso a fornire, oltre i termini di presentazione delle offerte, elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.

#### *Art. 24*

##### *Contenuto delle offerte*

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi amministrativi, tecnico-qualitativi ed economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando, nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso percentuale o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di leggi speciali, è da considerarsi valida l'indicazione più vantaggiosa per la Società.

#### *Art. 25*

##### *Modalità di presentazione delle offerte*

1. I plichi contenenti l'offerta devono essere debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché la dicitura "*Contiene offerta per la gara.....*".

2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando, dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara, previa consegna a mano, a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata, in modo da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato, nei termini previsti.

3. La Società non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o della ritardata ricezione degli stessi.

4. Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

#### *Art. 26*

##### *Offerta incongrua*

1. Non si procederà all'aggiudicazione della gara qualora l'offerta, in relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, sia ritenuta incongrua/inattendibile/inaffidabile ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento. Tale giudizio deve risultare da

provvedimento scritto, adeguatamente motivato.

*Art. 27*

*Unica offerta*

1. La Società può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e congrua, ad insindacabile giudizio della Società, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando, nella lettera di invito o nel disciplinare di gara.
2. Qualora l'unica offerta valida sia ritenuta inidonea/incongrua, l'appalto non viene aggiudicato e l'offerente non ha diritto ad alcun compenso o rimborso di sorta, neanche a titolo risarcitorio.

*Art. 28*

*Elenco generale e speciale dei fornitori*

1. La Società provvede all'aggiornamento del proprio Albo fornitori, suddiviso in due elenchi:
  - A. Elenco generale dei fornitori;
  - B. Elenco speciale dei fornitori:
    - B1: per acquisto di mezzi speciali; B.2: per trasporto percolato; B.3: per smaltimento percolato; B.4: laboratori analisi; B.5: materiali inerti distinti per tipologie.
2. Ai fini dell'iscrizione dei fornitori negli elenchi, oltre a risultare conformi alle caratteristiche valutative individuate dal processo di approvvigionamento di cui all'art. 2 del presente Regolamento, per motivi di opportunità e declinazioni di principi di trasparenza, la Società acquisisce dai candidati e d'ufficio: a) dichiarazioni di insussistenza di cause ostative ex art. 80 del Codice; b) dichiarazione antimafia (visura camerale con apposita dichiarazione in calce); c) certificato Casellario giudiziario.
3. L'utilizzo dell'Elenco generale dei fornitori e dell'Elenco speciale riferito ai fornitori dei servizi di trasporto del percolato avviene solo per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
4. Le forniture e i servizi oggetto di acquisizione da parte della Società sono, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:
  - 1) Fornitura di acqua;
  - 2) Fornitura di forza motrice;
  - 3) Fornitura di inerti;
  - 4) Fornitura di teli per ricopertura;
  - 5) Fornitura di materiali edili in genere;
  - 6) Fornitura materiali di consumo;
  - 7) Fornitura di attrezzatura varia e minuta;
  - 8) Fornitura di cancelleria;
  - 9) Fornitura di carburanti e lubrificanti;
  - 10) Fornitura di vestiario;
  - 11) Forniture di beni strumentali: arredi, computer, attrezzature per ufficio, fotocopiatrici;

- 12) Fornitura di automezzi, macchine operatrici, autovetture;
- 13) Servizi di trasporto e smaltimento percolato;
- 14) Servizi di analisi chimiche dei rifiuti;
- 15) Servizi di analisi chimiche sistemi di qualità;
- 16) Servizi di lavaggio cassonetti RSU;
- 17) Servizi di vigilanza;
- 18) Servizi di pulizia uffici;
- 19) Servizi di trasporti RSU differenziati;
- 20) Nolo a freddo macchine operatrici;
- 21) Servizi di lavaggio indumenti;
- 22) Servizi di ritiro e recapito documenti;
- 23) Servizi tecnici per sistema qualità;
- 24) Servizi tecnici per direzione tecnica;
- 25) Servizi tecnici di ingegneria ed architettura;
- 26) Servizi relativi a gestione paghe -bilancio – perizie;
- 27) Servizi sanitari per Medico del lavoro;
- 28) Servizi di analisi, lastre, ecc.;
- 29) Servizi di perizie tecniche;
- 30) Servizi di consulenza legale;
- 31) Servizi assicurativi;
- 32) Servizi e forniture per il riscaldamento uffici;
- 33) Servizi di telefonia;
- 34) Servizi di manutenzione di impianti;
- 35) Servizi di manutenzione di automezzi, macchine operatrici, attrezzature e autovetture;
- 36) Servizi di locazione di macchine operatrici;
- 37) Servizi di somministrazione di manodopera;
- 38) Servizi di manutenzione cassonetti Rsu;
- 39) Servizi informatici e di manutenzione impianti e attrezzature informatiche;
- 40) Servizi di manutenzione di apparecchiature per ufficio;
- 41) Servizi di inserzioni pubblicitarie;
- 42) Servizi di ristorazione;
- 43) Servizi di banche dati e servizi *on line*;
- 44) Servizi bancari e finanziari;
- 45) Servizio di Revisore contabile.

5.I lavori oggetto di affidamento ad operatori economici qualificati sono, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:

**OPERE EDILI** Nuove costruzioni Restauri e risanamenti

Ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie Demolizioni

Installazione di prefabbricati

Impianti tecnologici a servizio degli edifici

**OPERE INFRASTRUTTURALI E IN TERRA** Scavi e riporti Spianamenti e livellamenti Rilevati in terra

Sagomature e riprofilature di versanti Costruzioni di strade Condotte



idrauliche e impianti idraulici  
Condotte elettriche e impianti elettrici  
Impianti elettrotecnici ed elettronici  
Impermeabilizzazioni di superfici  
Ricoperture di superfici  
Installazione segnaletica  
Recinzioni di aree  
Trivellazioni in terreni e su banco rifiuti  
Drenaggi e convogliamento acque  
Palificazioni per fondazioni e di contenimento dei terreni  
Perforazioni e costruzione di pozzi  
Manufatti in acciaio per strutture impiantistiche  
Sistemazioni a verde  
Manutenzione del verde  
Cottimi di manodopera

6. L'Elenco di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo può essere aggiornato e integrato con disposizioni del Direttore Generale.

7. Gli acquisti di materiali e mezzi d'opera o la somministrazione di manodopera, necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, sono ammessi per importi fino ad Euro 50.000,00 IVA esclusa.

#### *Art. 29*

##### *Ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico*

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., per l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di manutenzione, la Società ha facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip o da altre Centrali di committenza. I contratti conclusi in tal modo non sono soggetti a procedure di scelta del contraente e non necessitano di pareri di congruità economica dell'acquisto.
2. In caso di mancato ricorso alle convenzioni Consip, il Responsabile del procedimento deve comunque utilizzare i parametri di prezzo-qualità desumibili dalle suddette convenzioni, ove esistenti e relative a beni e servizi comparabili con quelli da acquistare, come limiti massimi per l'acquisto o per la fissazione dell'importo posto a base di gara.
3. Qualora si proceda mediante ricorso alla consultazione di cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono tramite il Responsabile del procedimento, mediante affidamento diretto, previa verifica della congruità dei prezzi di affidamento.

### TITOLO III – Esecuzione dei contratti

#### CAPO I – Gestione dei contratti

#### *Art. 30*

##### *Consegna delle prestazioni*

1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto a procedere alla consegna dei lavori, forniture e servizi, nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è

indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.

2. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione dei lavori, forniture o servizi, anch'esso firmato dall'appaltatore.

3. La Società si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni frazionata, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, la Società può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.

#### *Art. 31*

##### *Garanzie degli operatori economici*

1. Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi della Società sono tenuti a prestare garanzia in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata ai sensi di legge o mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106, d.lgs. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, d.lgs. 58/1998.

2. Le garanzie in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate sul c/c bancario della Società indicato nella documentazione di gara.

3. La cauzione provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La Società prescinde dalla richiesta della cauzione nel caso di procedure negoziate effettuate mediante utilizzo dell'Albo fornitori; il RUP può prescindere dalla richiesta di garanzia qualora l'importo della prestazione sia inferiore a € 40.000,00.

4. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. L'importo della garanzia è fissato in misura comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica l'art. 103 del Codice.

5. Si prescinde dalla cauzione definitiva di cui al comma 4, qualora l'importo del contratto sia inferiore a € 20.000,00.

#### *Art. 32*

##### *Garanzie a favore di terzi*

1. La Società provvede al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie a favore

di terzi, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto.

2. Al Direttore Generale è conferito il potere di firma per la sottoscrizione di garanzie e polizze fideiussorie a favore di enti pubblici e privati, concessionari di infrastrutture pubbliche (ANAS, RFI) ecc..

3. Il RUP sottopone la stipula della polizza all'organo competente, previa indagine di mercato.

#### *Art. 33*

##### *Pagamenti*

1. Il pagamento delle prestazioni può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale.

2. Gli uffici della Società curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni cui è subordinato l'obbligo della Società di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Area Amministrativa per la liquidazione.

3. Per potersi procedere al pagamento del saldo finale è, in ogni caso, necessario l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni.

4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle prestazioni.

5. I termini di pagamento sono fissati, di norma, in 60 gg. data fattura fine mese. Il Direttore Generale può ridurre tale termine in casi particolari.

6. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### *Art. 34*

##### *Penalità*

1. In caso di inadempimenti contrattuali da parte degli operatori economici, si applicano le penalità previste dai Capitolati Speciali.

2. Il Direttore Generale della Società è competente a valutare la proposta del RUP, in coordinamento con il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.

3. Le penali sono applicate dal RUP, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni cinque per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.

4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dai Capitolati Speciali di gara.

*Art. 35*

*Modifica dei contratti*

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP, in collaborazione con il Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione del contratto

2. La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa nei seguenti casi:

- modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, con introduzione nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, nel limite massimo non eccedente il 10% rispetto al prezzo originario;

- modifiche rese necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora risulti impraticabile, antieconomico o foriero di disguidi un cambiamento del contraente, sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

- modifiche necessarie a motivo di circostanze imprevedute e imprevedibili per la Società, che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera e sempre che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto, e sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, ma con la possibilità di più modifiche successive e l'applicazione del limite quantitativo (30%) al valore di ciascuna modifica;

- sostituzione dell'aggiudicatario dell'appalto iniziale con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze, quali causa di morte, con possibili modifiche contrattuali a prescindere dal loro valore monetario;

- nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è:

A) inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

B) inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, ovvero del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

3. Sono inoltre considerate sostanziali le modifiche che alterino gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, quando siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;

3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Società aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti.

Sono, invece, modifiche non sostanziali del contratto, quelle che la Società può stabilire nei documenti di gara, mediante l'indicazione anche di soglie di importo.

4. Al di fuori delle ipotesi di modifiche ai contratti contemplate nei commi precedenti, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni (forniture e servizi), la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### *ART. 36*

##### *Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe*

1. E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni. La sospensione può essere ordinata anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra i quali l'interruzione sopravvenuta dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

2. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.

3. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 5 giorni dal suo ricevimento.

4. E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.

5. Nel caso di forniture e servizi, alla scadenza del termine contrattuale la Società ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

#### *Art. 37*

##### *Subappalto*

1. Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori ad essi affidati dalla Società. E' ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, secondo le disposizioni del Codice, salva diversa indicazione da parte della Società.

2. Il subappalto, ove consentito, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.

3. L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.

4. Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture.

5. In deroga al comma 4, la Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

#### *Art. 38*

##### *Cessione del contratto e cessione del credito*

1. E' vietata la cessione dei contratti, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

2. E' fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.

3. Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.

4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Società in originale o in copia autentica, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### *Art. 39*

##### *Verifica di conformità dell'appalto*

1. La Società dispone l'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto, ai fini della liquidazione e del pagamento della rata di saldo. Per prestazioni particolarmente complesse,

può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).

2. Per i lavori, forniture e servizi di importo non superiore a euro 100.000,00 il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un visto di conformità, da apporre sulla fattura.

3. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione di lavori, forniture di beni o servizi regolarmente ordinate, sono esaminate dal RUP, che ne accerta la conformità ai fini della liquidazione del corrispettivo. L'eseguita liquidazione è comunicata all'Area Amministrazione, che attiva la procedura di pagamento secondo le condizioni concordate.

#### *ART. 40*

##### *Recesso unilaterale e risoluzione del contratto*

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità dell'appaltatore si applicano le disposizioni del Codice.

#### TITOLO IV – Disposizioni finali

##### Capo I – Disposizioni finali

#### *Art. 41*

##### *Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso*

1. Per l'alienazione o cessione gratuita di beni e materiali fuori uso o non più utilizzabili dovrà seguirsi la seguente procedura:

a) il RUP, con apposita relazione, propone di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e indica il mezzo di alienazione. Con la suddetta relazione dovrà essere precisato, tra l'altro, il prezzo che ritiene realizzabile;  
b) il Direttore Generale della Società, con apposita deliberazione, dichiara il materiale fuori uso, disponendone la vendita a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

2. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.

3. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, a firma del Direttore o di suo delegato, nel quale viene descritto lo stato del materiale alla consegna.

#### *Art. 42*

##### *Spese minute ed urgenti di modico valore*

1. Le spese aventi carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese di modico importo, non sono oggetto delle procedure di cui al presente Regolamento, e sono disposte secondo il “*Regolamento interno per la gestione delle minute spese economali*”.

#### *Art. 43*

##### *Validità ed efficacia del Regolamento*

1. Il presente Regolamento ha carattere transitorio ed ha efficacia fino a quando la Società procederà ad operazioni societarie straordinarie, tali da modificare i presupposti di applicabilità delle disposizioni regolamentari ivi previste.

*Art. 44*

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le modifiche e le integrazioni intervenute alla normativa vigente prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
3. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione CdA n.....
4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del presente Regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.